

Codice A1903A

D.D. 29 gennaio 2019, n. 33

**L.R. n. 56/77 - art. 26 comma 8 - Comune di Torino - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di una media struttura di vendita (M-SAM4) - Societa' Nocellara Srl - AUTORIZZAZIONE.**

Vista l'istanza della Società Nocellara Srl, con sede in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2, trasmessa al Comune di Torino in data 3.08.2018, (protocollo Edilizio SUAP Comune di Torino n. 2017/15/21537) e pervenuta in data 13.09.2018 (protocollo Regione Piemonte n. 80686/A10903A) da parte del SUAP del Comune di Torino al Settore scrivente, tendente a ottenere la preventiva autorizzazione regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, al fine del rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare ed extralimentare (M-SAM4) in corso Bramante 15, Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. "Ambito 12.10 Bruno 1" con superficie lorda di calpestio complessiva di mq 8.476 e con superficie di vendita complessiva di mq 2.500;

atteso che a seguito della trasmissione da parte del SUAP di Torino nelle date 27.11.2018 (ns. prot. nn. 107410 e 107417), 10.12.2018 (ns. prot. n. 112590) e 21.12.2018 (ns. prot. n. 118030) della documentazione necessaria, conservata agli atti di questo ufficio, è stata avviata la fase istruttoria di competenza al fine del rilascio della presente autorizzazione regionale.

Premesso che:

- l'art. 26, comma 8 della l.r. n. 56/77 prevede, nel caso di insediamenti commerciali con superficie lorda di pavimento superiore a mq. 8000, che il rilascio dei titoli abilitativi edilizi sia subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo e a preventiva autorizzazione regionale; tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 s.m.i. ovvero la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.;
- ai sensi del comma 9 del citato art. 26 della l.r. n. 56/77, nel titolo abilitativo edilizio, nella convenzione o atto unilaterale che disciplinano l'intervento dovranno essere precisate:
  - la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
  - la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
  - le superfici a magazzino e deposito;
  - le superfici destinate alle attività accessorie;
  - le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali di servizio;
  - le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'art. 21 della l. r. n. 56/77;
  - le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.;
  - i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, le superfici destinate a carico e scarico merci;
  - in particolare devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità, verificati ai sensi dell'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i. e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione;
  - ogni ulteriore elemento previsto dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i..

Preso atto che:

- dalle tavole progettuali qui trasmesse in data 13.09.2018 e nella versione più aggiornata pervenute in data 28.12.2018, sulla base delle quali è stata fatta la valutazione istruttoria, il progetto in esame riguarda la trasformazione di un complesso edilizio, sede dell'ex filiale FIAT, ormai da alcuni anni completamente dismesso, da localizzarsi nel comune di Torino tra Corso Bramante, corso Turati, via Forlanini e via Giordano Bruno. All'interno dell'edificio, è prevista l'attivazione di una media struttura di vendita e di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il fabbricato commerciale presenta le seguenti caratteristiche progettuali:
  - la superficie lorda di pavimento è complessivamente pari a mq. 8.476;
  - la superficie destinata alla vendita è complessivamente pari a mq. 2.500 tutta situata al piano terreno;
  - la superficie destinata a magazzino e ad attività accessorie (servizi igienici/spogliatoi, ecc.) è complessivamente pari a mq 3.656 di cui:
    - mq. 3.640,40 situata al piano terreno;
    - mq 15,28 situata al piano interrato;
  - la superficie destinata ad attività di servizio (bar) è complessivamente pari a mq 209 tutta situata al piano terreno;
  - la superficie destinata alle parti comuni (mall, ingressi e servizi alla clientela) è complessivamente pari a mq 1.721;
  - la superficie destinata a carico/scarico merci è complessivamente pari a mq 1.492 di cui:
    - mq 323 destinati ad area carico/scarico coperta
    - mq 1.169 destinati ad area carico/scarico scoperta;
  - la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico è complessivamente pari a mq 8.493 tutta destinata a parcheggi pubblici o di uso pubblico situati nell'interrato e corrispondenti a n. 222 posti auto;
  - la superficie destinata a parcheggi privati è pari a complessivi mq 7.497 corrispondenti a n. 163 posti auto tutti situati al piano interrato dell'edificio;
- l'area di intervento, di cui al foglio n. 1348, particelle n.ri 87 parte e 189, secondo le prescrizioni del PRGC vigente nel Comune di Torino approvato con D.G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 e successive Varianti, ricade in due aree normative diverse: la porzione di area che insiste sul lato di Corso Turati, confinante con altra proprietà, ricade nell'area "CO – Aree o complessi di edifici a destinazione commerciale" normata dagli articoli 6, 8 e 12 della N.U.E.A. mentre la porzione di area che insiste sul lato di via Giordano Bruno ricade all'interno della Zona di Trasformazione (ZUT) "Ambito 12.10 – BRUNO 1, normata dagli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A.;
- in data 13.11.2017 la società Nocellara Srl ha presentato, per l'insediamento oggetto del presente atto, istanza di Permesso di Costruire Convenzionato in Deroga ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2011 ed art. 5 commi 9-14 della l. 106/2011;
- in data 20.12.2017 con Deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 133 (mecc. n. 2017 06384/020) è stato approvato il progetto di *"Rifunzionalizzazione di fabbricato produttivo per la realizzazione di una media struttura di vendita di tipo M-SAM4 di 8.482 mq di slp in corso Bramante 15/17. Permesso di costruire in deroga ex articolo 14 D.P.R. 380/2001 e articolo 5 commi 9-14 legge 106/2011(...)"* con destinazione commerciale in deroga al parametro della "destinazione d'uso" rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente PRGC;
- in data 23.10.2018 con Deliberazione di Giunta comunale di Torino n. mecc. 2018-04728/020 è stato approvato lo schema di Convenzione afferente il Permesso di Costruire in deroga;

- la Commissione Edilizia del Comune di Torino, nelle sedute del 22 novembre 2017 e del 15 novembre 2018, esaminato il progetto presentato in allegato all'istanza di permesso di costruire e le integrazioni del 3.8.2018, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- in data 4.12.2018 con Deliberazione di Giunta comunale di Torino n. mecc. 2018-06460/016 è stata riconosciuta la Localizzazione L1 "Bramante 15" in sede di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione commerciale come previsto al comma 3 dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.
- in data 6.12.2018 è stato rilasciato da parte dello Sportello Unico del Comune di Torino il provvedimento conclusivo n. 98/16 con il quale si autorizza, subordinatamente al rispetto di condizioni che si intendono qui richiamate, la Società Commerciale Ostiense Srl all'attivazione di un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura di vendita, settore merceologico alimentare e non alimentare, tipologia M-SAM4 in corso Bramante n. 15, con superficie di vendita complessiva pari a mq 2.500;
- ai sensi dell'art. 21, comma 2, della l.r. n. 56/77, per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 114/98, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti all'art. 25 degli indirizzi e dei criteri previsti all'art. 3 della l.r. n. 28/99 in attuazione del d. lgs. n. 114/98 (D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i), applicando il maggiore tra quelli previsti dallo stesso art. 21 al numero 3) del primo comma e al comma 2;
- ai sensi dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., il fabbisogno totale minimo di posti a parcheggio e di superficie risulta complessivamente pari a n. 245 posti auto corrispondenti a mq 6.860 afferenti la media struttura di vendita e la sua osservanza, così come specificato nello stesso articolo, è obbligatoria, ovvero si deve intendere come un fabbisogno minimo inderogabile rispetto al quale qualsiasi diminuzione, anche realizzata in tempi successivi, comporta una proporzionale riduzione della superficie di vendita autorizzata, e pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta alla piena osservanza e vigilanza;
- il sopraindicato fabbisogno di posti a parcheggio e di superficie, in funzione della superficie di vendita della tipologia di struttura distributiva, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali ed ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ed ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., lo standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico, fatto salvo il rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3), è determinato nella misura del 50% e conseguente superficie, corrispondente pertanto a n. 123 posti auto e pari a 3.444 mq;
- la dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali di cui all'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77, corrispondente al 100% della superficie lorda di pavimento delle strutture commerciali, deve essere complessivamente pari a mq 8.476 e la dotazione minima obbligatoria di aree destinate a parcheggio pubblico non deve essere inferiore mq 4.238 pari al 50% di 8.476 mq, in quanto tale quota risulta superiore al fabbisogno di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., pari a complessivi mq 3.444;
- la dotazione obbligatoria di parcheggi e autorimesse private ai sensi della L. 122/89 in relazione al volume dell'insediamento commerciale non è dovuta in quanto trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di fabbricato esistente.

Verificato che:

- in progetto la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico risulta complessivamente pari a n. 222 posti auto corrispondenti a mq 8.493, tutti situati al piano interrato, afferenti la media struttura di vendita e ciò soddisfa le prescrizioni dell'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 e soddisfa altresì la prescrizione dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.;
- sono inoltre indicati nel progetto n. 163 posti corrispondenti a mq 7.497 destinati a parcheggi privati, tutti situati al piano interrato, afferenti la media struttura di vendita e ciò soddisfa le prescrizioni dell'art. 25, comma 7 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i. e tale quota è da considerarsi aggiuntiva alla dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico;
- in riferimento alla verifica sulla viabilità di cui agli articoli 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i. e in relazione ai contenuti specifici dell'art. 26, comma 10, della l.r. n. 56/77, per assorbire il traffico viario in entrata e in uscita indotto dall'insediamento commerciale in oggetto, le soluzioni progettuali previste, che dovranno essere integrate con le prescrizioni contenute nella nota del Comune di Torino – Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità del 21 novembre 2018 (prot. n. 27242) che si intendono qui richiamate, soddisfano i requisiti minimi in termini di regolamentazione della viabilità circostante all'insediamento commerciale;
- in riferimento alle verifiche di impatto ambientale di cui all'articolo 27 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. si prende atto del parere favorevole all'intervento rilasciato dal Comune di Torino – Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile – Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali rilasciato con nota del 26 novembre 2018 prot. n. 10105 e delle prescrizioni ivi contenute relative all'impatto acustico, che si intendono qui richiamate.

Atteso che:

- il comma 8 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 prevede che, nel caso di insediamenti commerciali con superficie lorda di pavimento superiore a 8.000 mq, come nel caso in specie, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
- la D.C.C. n. mecc. 2017 06384/020 del 20.12.2017 del comune di Torino avente oggetto: *“Rifunzionalizzazione di fabbricato produttivo per la realizzazione di una media struttura di vendita di tipo M-SAM4 DI 8.482 metri quadrati di S.L.P. in corso Bramante 15/17. Permesso di costruire in deroga ex articolo 14 D.P.R. 380/2001 e articolo 5 commi 9-14 legge 106/2011. Approvazione intervento in deroga.”* dispone che *“Il progetto presentato, tuttavia, prevede l'insediamento di un'attività commerciale che, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano e della zonizzazione di P.R.G. risulta compatibile e complementare, ai sensi della Legge n. 106/2011 e come meglio precisato nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. n. 2013 00872/009). L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2011, in quanto l'intervento proposto persegue i fini, previsti dalla legge, della riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche.”*;

a tal proposito:

- vista la deliberazione n. mecc. 2017 06384/020 del 20.12.2017 sopraccitata, con la quale il Consiglio Comunale di Torino ha riconosciuto che l'intervento proposto riveste interesse pubblico riconducibile alle finalità della legge 106/2011 approvando la realizzazione dell'intervento e accogliendo la richiesta di permesso di costruire convenzionato in deroga per il parametro della destinazione d'uso;

- vista la deliberazione n. mecc. 2018 06460/016 del 4.12.2018, con la quale la Giunta Comunale di Torino ha riconosciuto la nuova Localizzazione L1, e i relativi pareri allegati della Divisione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani – Servizio Strategie Urbane (prot. n. 3657 del 20.09.2018) e Area Edilizia Privata (prot. n. 8072 del 4.09.2018) del Comune di Torino, riguardo alla compatibilità urbanistica e sotto il profilo edilizio per il rilascio del permesso di costruire e dalla Divisione Ambiente, Verde e Protezione civile – Area Ambiente – Servizio Adempimenti tecnico ambientali (prot. n. 10105 del 26.11. 2018) riguardo agli aspetti ambientali;
- visto lo schema di Convenzione afferente il permesso di costruire convenzionato in deroga approvato in data 23.10.2018 con Deliberazione di Giunta comunale di Torino n. mecc. 2018-04728/020;

si prende pertanto atto che, per l'intervento in esame, il ricorso al permesso di costruire convenzionato in luogo del piano attuativo è comunque idoneo a soddisfare le esigenze di urbanizzazione e che le stesse possono essere compiutamente realizzate attraverso la stipula di una convenzione, senza la necessità di ricorrere allo strumento urbanistico esecutivo così come richiesto dal comma 8 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77.

Dato atto che, nel rispetto della procedura di autorizzazione così come stabilita dal paragrafo 4 della Circolare del P.G.R. n. 13/CAE/URE del 03.05.95 e di quanto prescritto dagli artt. 21 e 26 della l.r. n. 56/77, il procedimento istruttorio, finalizzato alla verifica della conformità del progetto oggetto del presente atto, agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 12 novembre 1999 ovvero della D.C.R. n. 563-13414 del 19/10/1999 s.m.i., è stato espletato dal Settore Commercio e Terziario della Direzione Competitività del Sistema regionale.

Precisato che:

- i titoli abilitativi edilizi devono rispettare vincoli e prescrizioni di cui alla presente Determinazione e inoltre il Comune di Torino, preliminarmente agli stessi, deve accertare il rispetto delle norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, del Regolamento Igienico Edilizio, del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. , le norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L.13/1989 e al D.M. 14.6.1989 n. 236;
- ai sensi del comma 11 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, un eventuale ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso di cui al comma 9 del citato art. 26, superiori al dieci per cento della superficie lorda di pavimento originariamente autorizzata, comportano obbligatoriamente l'acquisizione di una nuova autorizzazione urbanistica e la modifica della convenzione e dello strumento urbanistico esecutivo.

Visto l'art. 26 comma 8 e seguenti della l.r. n. 56/77;

visto il d.lgs. n. 114 del 31.3.1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59”;

vista la l.r. n. 28 del 12 novembre 1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò considerato, allo stato degli atti e delle soluzioni progettuali proposte, per quanto di competenza di questa Direzione – Settore Commercio e Terziario, il progetto in esame risulta conforme a quanto prescritto dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i. e pertanto si ritiene di autorizzare il Comune di Torino al rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi.

Tutto ciò premesso:

#### IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008;

in conformità con gli indirizzi, criteri e norme disposti nella materia del presente provvedimento con D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i. e con l.r. n. 56/77;

richiamati tutti i contenuti della premessa ;

#### determina

- di rilasciare alla Società Nocellara Srl, con sede in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2, ai sensi del comma 8 dell'art. 26, l.r. n. 56/77, la prescritta autorizzazione regionale, preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare ed extralimentare (M-SAM4) in corso Bramante 15, Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. "Ambito 12.10 Bruno 1", con superficie lorda di calpestio complessiva di mq 8.476 e con superficie di vendita complessiva di mq 2.500; ;

- di autorizzare il Comune di Torino al rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi all'insediamento commerciale in oggetto subordinatamente:

a) al rispetto delle prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, oggetto di integrazione allo schema di Convenzione afferente il Permesso di Costruire in deroga approvato in data 23.10.2018 con Deliberazione di Giunta comunale di Torino n. mecc. 2018-04728/020;

b) al rispetto dei contenuti progettuali e delle prescrizioni contenute nel parere del Comune di Torino – Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità del 21.11.2018 (prot. n. 27242), in ordine alla viabilità;

c) al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo n. 98/16 del 6.12.2018 di rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte dello Sportello Unico del Comune di Torino;

d) al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del 26.11.2018 (prot. n. 10105) rilasciato dal Comune di Torino – Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile – Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

e) al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, in particolare:

o la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq. 8.476;

o la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 2.500 tutta situata al piano terreno;

o la superficie destinata a magazzino e ad attività accessorie (servizi igienici/spogliatoi, ecc. ) complessivamente pari a mq 3.656 di cui:

- mq. 3.640,40 situata al piano terreno;
- mq 15,28 situata al piano interrato:
  - la superficie destinata ad attività di servizio (bar) complessivamente pari a mq 209 tutta situata al piano terreno;
  - la superficie destinata alle parti comuni (mall, ingressi e servizi alla clientela) complessivamente pari a mq 1.721;
  - la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq 1.492 di cui:
    - mq 323 destinati ad area carico/scarico coperta
    - mq 1.169 destinati ad area carico/scarico scoperta;
  - la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico complessivamente pari a mq 8.493 tutta destinata a parcheggi pubblici o di uso pubblico situati nell'interrato e corrispondenti a n. 222 posti auto;
  - il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva prevista - media struttura di vendita - pari a complessivi 245 posti auto corrispondenti a mq 6.860 (art. 21 comma 2 della l.r. n. 56/77 e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.);
  - la dotazione totale minima di aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a complessivi n. 222 posti auto corrispondenti a mq 8.493, situati tutti al piano interrato, afferenti la media struttura di vendita, che non dovrà mai essere inferiore a n. 123 posti auto, corrispondenti al 50% del fabbisogno di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., e a mq 4.238 pari al 50% della s.l.p., in quanto detta quota risulta superiore a mq. 3.444 (50% del fabbisogno previsto dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.);
  - il totale della superficie destinata a parcheggi privati, secondo la definizione progettuale, pari a complessivi mq 7.497 corrispondenti a n. 163 posti auto tutti situati al piano interrato dell'edificio, aggiuntivi alla dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio nel rispetto del comma 7 dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.)
- f) all'integrazione dello schema di Convenzione afferente il Permesso di Costruire in deroga approvato in data 23.10.2018 con Deliberazione di Giunta comunale di Torino n. mecc. 2018-04728/020 in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto e);
- g) alla verifica del soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie da computare in relazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande previsto in progetto, ai sensi della l.r. n. 38/2006 e secondo i disposti dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, che dovranno essere aggiuntivi rispetto al fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la media struttura di vendita di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.);
- h) al rispetto della piena conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Torino;
- i) al rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;
- j) al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;
- k) al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

- L'inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell'Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonché la revoca dell'autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dall'art. 6 della l.r. n. 28/99.
- Si precisa altresì che la revoca dell'autorizzazione commerciale per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione oggetto della presente Determinazione così come previsto dal comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 28/99.
- Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché della vigilanza sugli stessi e sulle opere di viabilità interna ed esterna all'insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Comune di Torino nel rispetto delle norme della l.r. n. 56/77 nonché di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.
- La documentazione a corredo dell'autorizzazione oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:
  1. nota del Comune di Torino – Divisione Infrastrutture e Mobilità .- Servizio Mobilità del 21 novembre 2018 (prot. n. 27242)
  2. Provvedimento conclusivo n. 98/16 del 6.12.2018 dello Sportello Unico del Comune di Torino;
  3. nota del Comune di Torino – Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile – Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del 26 novembre 2018 (prot. n. 10105).
- Una copia degli atti elencati al precedente capoverso unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi al SUAP del Comune di Torino per gli adempimenti di competenza e alla società richiedente.
- Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.
- La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore Commercio e Terziario  
dott. Claudio Marocco

Estensori  
Marinella Mosso  
Diego Manglaviti

Allegati n. 3 (omissis)